

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7265	10 gennaio 2017	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Modifica dell'articolo 75 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo all'esame del Parlamento la proposta di modifica del divieto di frazionamento di cui all'articolo 75 della Legge sul raggruppamento e permuta terreni (LRPT) del 23 novembre 1970.

1. PREMESSA

L'ultima modifica della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni è avvenuta mediante la legge del 20.10.2009 ed è entrata in vigore il 15.12.2009.

L'oggetto di questa modifica è stato l'art. 75 della LRPT avente come scopo l'adeguamento del medesimo ai disposti della Legge federale sul diritto fondiario rurale. Va detto che buona parte del territorio del Cantone Ticino è stata coinvolta nelle operazioni di raggruppamento terreni. L'art. 75 si applica a tutti quei fondi, fuori zona edificabile, con superficie inferiore a 2'500 mq (rispettivamente 1'500 se vignati). La Legge sul diritto fondiario rurale è infatti applicabile se i fondi hanno una superficie di almeno 2'500 mq (rispettivamente 1'500 se vignati). Con la modifica citata in precedenza non è stato possibile allinearsi completamente con il diritto fondiario. Infatti, l'attuale art. 75 LRPT cpv. 4 permette di frazionare, fuori dalle zone edificabili, esclusivamente a condizione che il fondo sia edificato e presenti almeno un edificio utilizzato a scopo abitativo extra agricolo. Ne consegue che lo scorporo di edifici e infrastrutture extra agricole non utilizzate a scopo abitativo nonché la divisione tra la parte prativa e bosco di fondi con utilizzazione mista, non è ad oggi realizzabile.

Inoltre, a differenza di quanto previsto dalla LDFR, l'attuale art. 75 cpv. 4 LRPT non prevede la superficie massima scorporabile.

A seguito di un significativo incremento di richieste da parte di proprietari relative a frazionamenti di fondi ubicati fuori dalle zone edificabili, la Sezione dell'agricoltura è confrontata sempre più spesso con mutazioni concernenti edifici e infrastrutture che nulla hanno a che vedere con l'agricoltura ma allo stesso tempo nemmeno abitativi, creando manifesti problemi di applicazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo segnaliamo il presentarsi di molteplici fattispecie aventi quale oggetto mutazioni di cabine di trasformazione elettrica, edifici artigianali, pali dell'alta tensione, strade, ecc..

Sono in aumento altresì le richieste di frazionamento volte a separare la parte agricola del fondo dalla superficie boschiva. Anche quest'ultime, sulla base della normativa vigente, non possono essere autorizzate.

Ne discende pertanto la necessità di procedere con la modifica dell'attuale art. 75 cpv. 4 LRPT, in modo da allinearsi maggiormente con le disposizioni della LDFR.

2. PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA

Con il presente messaggio si propone pertanto di modificare il cpv. 4 dell'art. 75 LRPT, introducendo la possibilità di frazionamento dei fondi, fuori dalle zone edificabili, indipendentemente dalla superficie del fondo rimanente, a condizione che la parte da separare contenga edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola. La parte da separare deve essere limitata allo stretto necessario al fine di tutelare il territorio agricolo. È necessario introdurre altresì la possibilità di suddividere la parte prativa dalla superficie costituita da bosco nel caso di fondi con utilizzazione mista. L'operazione non può inoltre essere in contrasto con i disposti della Legge sul diritto fondiario rurale.

Il testo del nuovo cpv. 4 dell'art. 75 LRPT	Il vecchio testo cpv. 4 dell'art. 75 LRPT
⁴Fuori dalle zone edificabili il frazionamento può essere autorizzato dal Dipartimento se: a) la parte da separare contiene edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola. La superficie annessa agli edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola deve essere limitata allo stretto necessario al fine di tutelare il territorio agricolo; b) il frazionamento avviene in corrispondenza dell'accertamento del limite boschivo, previo preavviso favorevole da parte della competente autorità.	⁴Fuori dalle zone edificabili il frazionamento può essere autorizzato dal Dipartimento a condizione che il fondo sia edificato e presenti almeno un edificio utilizzato a scopo abitativo extra-agricolo.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 gennaio 2017 n. 7265 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 4

⁴Fuori dalle zone edificabili il frazionamento può essere autorizzato dal Dipartimento se:

- a) la parte da separare contiene edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola. La superficie annessa agli edifici o infrastrutture aventi destinazione extra-agricola deve essere limitata allo stretto necessario al fine di tutelare il territorio agricolo;
- b) il frazionamento avviene in corrispondenza dell'accertamento del limite boschivo, previo preavviso favorevole da parte della competente autorità.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.